

Io credo che sia già oggi nel pensiero del ministro di voler imporre il contratto scritto, il solo che possa dare garanzie agli emigranti.

Ma, rispetto a questa disposizione, io manterrò la domanda che sia compresa la disposizione stessa nella proposta che l'onorevole ministro starà per fare, quando egli non accettasse già quest'oggi l'aggiunta della lettera *n* all'articolo 32 *bis*.

Dunque se l'onorevole ministro accetterà a suo tempo la disposizione proposta da me e dall'onorevole Cabrini alla lettera *n* dell'articolo 32-*bis*, non vi sarà più ragione d'insistere, perchè questo provvedimento faccia parte delle proposte legislative; diversamente insisteremo perchè esso faccia parte di quelle disposizioni.

Terzo: domandiamo che le discipline che si invocano abbiano a riguardare anche le assicurazioni contro gli infortuni degli operai diretti verso Stati ove manchi l'assicurazione obbligatoria.

Questa nostra domanda non ha bisogno di essere illustrata e spero che tutta la Camera, rendendosi conto della importanza e della necessità di imporre quest'obbligo, vorrà approvare l'ordine del giorno da noi proposto. E non aggiungo altro.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non solamente dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Morpurgo e Cabrini, ma dichiaro fin d'ora che vedo con particolare simpatia due delle proposte che esso contiene, cioè quella relativa al contratto scritto e quella relativa all'assicurazione obbligatoria.

Aggiungo poi che a suo tempo accetterò tanto il comma *m* quanto il comma *n* proposto rispettivamente dagli onorevoli Cabrini e Morpurgo all'articolo 32-*bis*.

MORPURGO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Morpurgo ha ritirato il suo emendamento; proponendo insieme con l'onorevole Cabrini un ordine del giorno, che è stato accettato dal Governo, e del quale ho dato lettura.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 32-*bis*.

Il regolamento sull'emigrazione - fermo restando il disposto dell'articolo 32 della

legge 31 gennaio 1901, n. 23 - determinerà pure:

a) il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

b) le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;

c) le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;

d) i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della regia marina;

e) le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel regio commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

f) le modalità per gli incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

g) le norme per disciplinare l'espatrio dei minorenni a scopo di lavoro;

h) le norme per la costituzione del Comitato permanente da eleggersi nel Consiglio dell'emigrazione e le funzioni di esso;

i) i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo, amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

l) le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti.

Su quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Beltrami. Ne ha facoltà.

BELTRAMI. Ho chiesto di parlare sull'articolo 32 *bis* perchè sono veramente meravigliato che, mentre la questione che riguarda gli infortuni degli emigranti è gravissima e tale che dovrebbe richiamare la maggiore attenzione del Parlamento, e mentre su tale argomento importantissimo si è scritto a lungo così nella relazione del ministro come in quella della Commissione, niente si sancisce nella legge, e col comma l) di questo articolo si domanda tutto quanto s'attiene agli infortuni, al regolamento.

È un fatto che in sede di legge, si sono